Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 giugno 2014 di diniego dell'abilitazione all'Istituto «S.E.P.I.C. - Scuola Europea di Psicoterapia Integrata e Complementare»;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto «S.E.P.I.C. - Scuola Europea di Psicoterapia Integrata e Complementare» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Pavia - Via Bernardino da Feltre, 9 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 16 aprile 2014, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento rilevando che il tentativo di integrare i diversi modelli teorici e culturali presentati risulta macchinoso, con forzature di prassi clinica e metodologica e che il deficit metodologico si traduce nella carenza di linee di struttura dell'impianto della proposta formativa, non garantendo la congruità della formazione articolata negli anni di corso;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «S.E.P.I.C. - Scuola Europea di Psicoterapia Integrata e Complementare» con sede in Pavia - Via Bernardino da Feltre, 9 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2014

Il direttore generale: LIVON

14A04789

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 giugno 2014.

Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Vista la raccomandazione (CE) della Commissione del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, concernente «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», il cui termine di validità è stato prorogato di ulteriori dodici mesi dall'ordinanza del Ministro della salute 18 maggio 2012, concernente «Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011,

concernente: misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 del 12 giugno 2012, e, di ulteriori dodici mesi, dall'ordinanza del Ministro della salute 7 giugno 2013, concernente «Proroga dell'ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante: misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 149 del 27 giugno 2013;

Acquisita in data 21 maggio 2014 la relazione, elaborata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale - Teramo, laboratorio nazionale di riferimento per le diossine e i PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo umano e condivisa con il Centro di referenza per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio (COVEPI), contenente la valutazione dei livelli di contaminazione di diossine e PCB in campioni di prodotti ittici del lago di Garda, con cui si evidenzia la necessità di mantenere in vigore le misure di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda, previste dall'ordinanza ministeriale del 17 maggio 2011;

Sentite le regioni interessate: Lombardia e Veneto e la provincia autonoma di Trento;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare ulteriormente le misure previste dall'ordinanza 17 maggio 2011;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 17 maggio 2011, già prorogato dall'ordinanza del 18 maggio 2012 e dall'ordinanza del 7 giugno 2013, è ulteriormente prorogato di dodici mesi.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 giugno 2014

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2434

14A04869

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 giugno 2014.

Differimento del termine di cui al decreto 21 giugno 2012, n. 209, recante "equiparazione di velivolo privato ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'articolo 746 del codice della navigazione", come modificato dal decreto 30 maggio 2013, n. 214.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Codice della navigazione, approvato dal Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e, in particolare, gli articoli 746 e 748, secondo comma, recanti disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato, nonché gli articoli 826 e 831 del medesimo Codice;

Visto il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto la legge 18 marzo 2008, n. 71, di ratifica e di esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 20 aprile 2006 che assegna al Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare la competenza in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sugli aeroporti militari, nonché la responsabilità afferente lo svolgimento dell'attività di volo militare che in essi si svolge;

Visto il contratto n. 2559 USA, in data 23 dicembre 2011, con il quale il Ministero della difesa ha noleggiato per un anno, eventualmente rinnovabile, a decorrere dal 16 aprile 2012, un aeromobile Gulfstream III tipo G-1159A, da assegnare all'Aeronautica militare per lo svolgimento di attività addestrativa e operativa secondo le modalità specifiche concordate tra le parti, dalla società Lockeed Martin Corporation;

Visto l'atto aggiuntivo al citato contratto n. 2559 del 23 dicembre 2011, in base al quale l'Aeronautica militare ha la possibilità di proseguire nell'utilizzo del citato aeromobile fino al mese di aprile 2015;

Visto il certificato di aeronavigabilità relativo al velivolo Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX, di proprietà della società Lockheed Martin Corporation, in uso all'Aeronautica militare in forza del rinnovo del contratto n. 2559 USA del 23 dicembre 2011, con il quale il Ministero della difesa ha noleggiato il citato velivolo;

Visto il documento Lockeed Martin con il quale tale società accetta che l'aeromobile Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX sia considerato per la durata del citato contratto n. 2559 USA aeromobile di Stato italiano;